

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1

ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. La Giunta Comunale e il Consiglio Comunale hanno la facoltà di istituire e regolamentare delle Commissioni, per approfondire le tematiche dagli stessi determinate.
2. La composizione è la seguente:
 - a) Sindaco o Vicesindaco;
 - b) Un Assessore e un Consigliere comunale
 - c) Due cittadini che abbiano espresso in forma scritta la volontà di partecipare attivamente alla commissione;
 - d) Un rappresentante di un'associazione operante sul territorio, ove presente.
3. I commissari vengono nominati con delibera della Giunta o del Consiglio Comunale seguendo lo schema di cui al punto 2. Con la stessa delibera viene determinata la competenza della Commissione e l'ambito in cui essa sarà chiamata ad operare.

Art. 2

COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - a) Costituire la sede per un interscambio continuativo di notizie tra l'Amministrazione comunale e i cittadini,
 - b) Formulare proposte, proporre interventi sui principali problemi connessi al settore di competenza;
 - c) Stabilire rapporti di reciproca collaborazione e interazione con le organizzazioni, enti, associazioni e ogni altra forma associativa istituzionalmente coinvolta nel settore di competenza;
 - d) Promuovere, sostenere e coordinare le iniziative che si manifesteranno in questo ambito congiuntamente con il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale.
2. I pareri della Commissione non sono obbligatori né vincolanti.

Art. 3

DURATA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione resta in carica fino alla conclusione della legislatura. Tuttavia, laddove il compito affidatole sia considerato esaurito, essa può sciogliersi anticipatamente.
2. Il mandato della Commissione può terminare anticipatamente anche nel caso di cui all'articolo successivo.

Art. 4

SCIoglimento DELLE COMMISSIONI

1. L'organo che ha istituito la commissione ha il diritto di votare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, lo scioglimento anticipato della Commissione.
2. Lo scioglimento è sempre disposto nei casi in cui, per tre volte consecutive, sia stato impossibile riunire la Commissione per mancanza del numero legale.

3. L'eventuale ricostituzione della Commissione a seguito dello scioglimento è effettuata nel rispetto delle regole fissate nel presente regolamento.

Art. 5

CESSAZIONE, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMMISSARI

1. Le dimissioni dei Commissari, indirizzate al Presidente della Commissione ed al Sindaco, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. È disposta la decadenza dei commissari in caso di assenza ingiustificata ai lavori della Commissione per tre volte consecutive. La decadenza è dichiarata dall'organo che ha nominato la Commissione.
3. La giustificazione dell'assenza dovrà essere preventivamente comunicata al Presidente della Commissione.
4. I Commissari dimissionari, decaduti o cessati dalla carica per altri motivi saranno sostituiti con delibera dell'organo che ha nominato la Commissione.

Art. 6

PRESIDENZA

1. Nel corso della prima seduta, convocata dall'Assessore o dal Consigliere di riferimento, la Commissione elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
2. Il Presidente della Commissione presiede le adunanze, introduce gli argomenti, regola il dibattito, mette ai voti le proposte, dichiara i risultati. Può essere chiamato, su espressa richiesta, a relazionare al Consiglio o alla Giunta comunale.

Art. 7

SEGRETERIA

1. La Commissione nomina tra i propri componenti il Segretario.
2. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei componenti la Commissione;
3. Il Segretario partecipa a pieno diritto ai dibattiti ed alle votazioni ed è incaricato della verbalizzazione delle riunioni.
4. In assenza del Segretario, il Presidente nomina un sostituto tra i commissari che, unicamente per quella seduta, ricoprirà il ruolo di Segretario. La nomina dovrà essere effettuata subito dopo l'apertura dei lavori e verbalizzata.

Art. 8

CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE

1. La Commissione è convocata dal Presidente, di propria iniziativa oppure su richiesta del Sindaco o di un terzo dei commissari, inserendo in tal caso all'ordine del giorno le questioni richieste. In caso di mancata convocazione entro dieci giorni dalla richiesta, su istanza dei richiedenti, provvede il Sindaco.
2. Il Presidente della Commissione fissa il programma dei lavori nonché il giorno e l'ora della seduta. Su richiesta di almeno un terzo dei Commissari, il Presidente provvede all'inserimento nell'ordine del giorno di determinati argomenti.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno relativo, è comunicato per iscritto tramite posta elettronica con conferma di lettura oppure tramite servizio WhatsApp. L'avviso della convocazione è inviato secondo le modalità di cui sopra almeno cinque giorni

prima della riunione ai componenti della Commissione. Per conoscenza viene inviata copia della convocazione anche al Sindaco. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quarantotto ore.

4. La Commissione si riunisce a porte chiuse salvo diversa specificazione. Il Presidente o i tre quarti dei Commissari possono richiedere la seduta pubblica della Commissione. Il carattere pubblico della seduta è portato a conoscenza dei cittadini mediante affissione dell'avviso di convocazione nelle bacheche comunali.
5. La Commissione non si può riunire in concomitanza con le sedute del Consiglio Comunale.

Art. 9

VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE VOTAZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è validamente costituita alla presenza della metà più uno dei commissari.
2. La verifica del raggiungimento del numero legale è fatta, su richiesta del Presidente, dal Segretario, che procede mediante appello nominale.
3. Trascorsi trenta minuti dall'ora della convocazione, il Presidente della commissione o, in sua assenza, il commissario più anziano tra i presenti, constatato che non è stato raggiunto il quorum, dichiara deserta la seduta.
4. La Commissione delibera alla maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le votazioni avvengono a scrutinio palese, salvo i casi concernenti persone, per i quali si procede a scrutinio segreto.

Art. 10

VERBALI DELLE ADUNANZE

1. I verbali delle sedute della Commissione, redatti a cura del Segretario, contengono unicamente le decisioni dettate dal Presidente relative ad ogni singolo argomento previsto nel programma dei lavori, nonché le dichiarazioni dei commissari che ne hanno fatto richiesta.
2. Il verbale deve essere letto e firmato dal Presidente e dal Segretario al termine della seduta.
3. Il verbale è depositato presso la Segreteria Comunale e copia dello stesso può essere rilasciata a richiesta dei commissari.

Art. 11

SEDE DELLE ADUNANZE

1. Di norma, per le sedute della Commissione saranno utilizzati i locali comunali disponibili.
2. Le sedute potranno altresì svolgersi in altre sedi aperte al pubblico individuate dal Presidente, per la trattazione di specifici e particolari argomenti.
3. La convocazione in sedi diverse dagli spazi comunali, ovvero l'effettuazione di sopralluoghi e visite, devono essere concordati tra il Presidente della Commissione competente ed il Sindaco.